

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 585/89 della Commissione, del 7 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 586/89 della Commissione, del 7 marzo 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 587/89 della Commissione, del 7 marzo 1989, relativo alla sospensione di una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 588/89 della Commissione, del 7 marzo 1989, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi 6
- Regolamento (CEE) n. 589/89 della Commissione, del 7 marzo 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 212/89 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero 7
- Regolamento (CEE) n. 590/89 della Commissione, del 7 marzo 1989, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (escluso le isole Canarie) 8

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

89/174/CEE :

- ★ Undicesima Direttiva della Commissione, del 21 febbraio 1989, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici 10

89/175/CECA :

- ★ Decisione della Commissione, del 21 febbraio 1989, che autorizza la concessione di un aiuto complementare del Regno Unito a favore dell'industria carboniera per l'esercizio 1987-1988 14

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

89/176/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 22 febbraio 1989, che autorizza gli aiuti del Regno di Spagna ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986 ...** 15

89/177/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 22 febbraio 1989, che autorizza gli aiuti della Repubblica portoghese alle imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986** 17

89/178/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 22 febbraio 1989, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 88/379/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi** 18

89/179/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 1989, relativa a misure di protezione sanitaria applicabili all'importazione di talune carni fresche provenienti dall'Argentina** 19

89/180/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 1989, relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (regione Molise), conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio ...** 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 585/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 marzo 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

| Codice NC | Prelievi | |
|------------|----------------|--------------------------------------|
| | Portogallo | Paesi terzi |
| 0709 90 60 | 21,98 | 124,05 |
| 0712 90 19 | 21,98 | 124,05 |
| 1001 10 10 | 55,14 | 181,48 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| 1001 10 90 | 55,14 | 181,48 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| 1001 90 91 | 32,44 | 116,52 |
| 1001 90 99 | 32,44 | 116,52 |
| 1002 00 00 | 60,11 | 113,90 ⁽⁶⁾ |
| 1003 00 10 | 50,67 | 117,17 |
| 1003 00 90 | 50,67 | 117,17 |
| 1004 00 10 | 41,73 | 77,30 |
| 1004 00 90 | 41,73 | 77,30 |
| 1005 10 90 | 21,98 | 124,05 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1005 90 00 | 21,98 | 124,05 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1007 00 90 | 45,32 | 138,71 ⁽⁴⁾ |
| 1008 10 00 | 50,67 | 26,17 |
| 1008 20 00 | 50,67 | 52,92 ⁽⁴⁾ |
| 1008 30 00 | 50,67 | 0,00 ⁽⁵⁾ |
| 1008 90 10 | ⁽⁷⁾ | ⁽⁷⁾ |
| 1008 90 90 | 50,67 | 0,00 |
| 1101 00 00 | 59,77 | 176,66 |
| 1102 10 00 | 98,51 | 173,96 |
| 1103 11 10 | 98,98 | 293,93 |
| 1103 11 90 | 63,11 | 189,34 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 586/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1989

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 marzo 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

| Codice NC | (ECU/t) | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Corrente 3 | 1° term. 4 | 2° term. 5 | 3° term. 6 |
| 0709 90 60 | 0 | 1,23 | 1,23 | 0 |
| 0712 90 19 | 0 | 1,23 | 1,23 | 0 |
| 1001 10 10 | 0 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 1001 10 90 | 0 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 1001 90 91 | 0 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 1001 90 99 | 0 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 1002 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 10 90 | 0 | 1,23 | 1,23 | 0 |
| 1005 90 00 | 0 | 1,23 | 1,23 | 0 |
| 1007 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 10 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 30 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 90 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 00 00 | 0 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |

B. Malto

| Codice NC | (ECU/t) | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Corrente 3 | 1° term. 4 | 2° term. 5 | 3° term. 6 | 4° term. 7 |
| 1107 10 11 | 0 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
| 1107 10 19 | 0 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | 6,41 |
| 1107 10 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 587/89 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1989****relativo alla sospensione di una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,considerando che è opportuno sospendere la gara prevista dal regolamento (CEE) n. 2470/88 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La gara prevista dal regolamento (CEE) n. 2470/88 è sospesa dal 9 marzo al 5 aprile 1989.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 213 del 6. 8. 1988, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 588/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1989

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 295/89⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE) e IV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1989; che i Paesi Bassi hanno proi-

bito la pesca di questa popolazione a partire dal 28 febbraio 1989; che è quindi necessario di riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1989.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE) e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 28 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1989, pag. 38.

REGOLAMENTO (CEE) N. 589/89 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 212/89 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 212/89 della Commissione ⁽⁴⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che è opportuno, nella situazione attuale, aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 212/89 è modificato come segue:

- « 1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 500.000 t di frumento tenero esportato dalla Germania. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 67.

REGOLAMENTO (CEE) N. 590/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1989

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (escluso le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1386/88 della Commissione, del 20 maggio 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 47,15 ECU per 100 kg netti per il periodo da novembre 1988 ed aprile 1989;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i limoni freschi originari della Spagna (escluso le isole Canarie), i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per cinque giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che uno dei tali prezzi d'entrata risulta inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 dell'8 % per il quarto anno successivo alla data dell'adesione;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10) originari della Spagna (escluso le isole Canarie) una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 1,21 ECU per 100 kg netti.

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1989.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 14 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

UNDICESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1989

che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(89/174/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/667/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, sulla base delle informazioni disponibili, talune sostanze, taluni coloranti, conservanti e filtri ultravioletti autorizzati provvisoriamente possono essere definitivamente ammessi, mentre altri debbono essere definitivamente vietati oppure ottenere una prorogazione della loro ammissione per un periodo determinato;

considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, è opportuno vietare l'impiego del padimato A (DCI) utilizzato come filtro UV, del perossido di benzoile e di tutti gli ormoni estrogeni nei prodotti cosmetici nonché l'impiego di talune sostanze utilizzate come tinture per capelli;

considerando che, sulla base delle informazioni disponibili, è opportuno estendere il campo di applicazione per l'idrossi-8-chinolina e il suo solfato;

considerando che, sulla base dei risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, l'impiego della glutaraldeide come conservante e della 2,4,6-trianilina-(p-carbo-2'-etilesile-1'-ossi)-1,3,5-triazina come filtro UV può essere autorizzato nei prodotti cosmetici con determinate restrizioni e a determinate condizioni;

considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, è opportuno ridurre la concentrazione del cloro-5-metil-2-isotiazolina-4-one-3 + metil-2-isotiazolina-4-one-3 +

del cloruro di magnesio e del nitrato di magnesio come conservante nei prodotti cosmetici;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1. Nell'allegato II:

— al n. 260, è soppressa la frase « salvo quelle elencate nell'allegato V »

— sono aggiunti i seguenti numeri:

381. Amil-4-dimetillamminobenzoato (miscela di isomeri) (padimato A (DCI))

382. Perossido di benzoile

383. 2-Ammينو-4-nitrofenolo

384. 2-Ammينو-5-nitrofenolo

2. Nell'allegato III parte prima:

a) e b) (non concernono la versione italiana);

c) per quanto riguarda il numero d'ordine 53, acido etidronico, il testo della colonna f è soppresso.

3. Nell'allegato III, parte seconda:

il testo della colonna « altre limitazioni e prescrizioni » è soppresso per i numeri 12 700 — 15 800 — 20 470 — 42 170 — 45 190 — 47 000.

4. Nell'allegato IV, parte prima:

è aggiunto il numero d'ordine 1.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 46.

| a | b | c | d | e | f | g |
|-----|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|------------|
| • 1 | Idrossi-8-chinolina e suo solfato | a) Preparati per l'igiene della pelle che non vengono eliminati dopo l'applicazione b) Preparati per l'igiene dei piedi che non vengono eliminati dopo l'applicazione c) Prodotti per l'igiene della bocca | 0,02 % calcolato come base 0,04 % calcolato come base 0,01 % calcolato come base | | a) b) c) contiene idrossi-8-chinolina | 31.12.1990 |

5. Nell'allegato IV, parte seconda :

- a) sono soppressi i numeri 15 800 — 19 120 — 20 470 — 21 115 — 42 170 — 45 190 — 47 000 — 73 905 — 75 660 ;
- b) la data del 31. 12. 1988 che figura nella colonna « Autorizzato fino al » è sostituita da quella del 31. 12. 1989 per i seguenti numeri : 13 065 — 21 110 — 26 100 — 42 045 — 42 535 — 44 045 — 61 554 — 73-900 — 74 180 ;
- c) per il colorante CI 42535 nella colonna « altre limitazioni e prescrizioni », è aggiunto il seguente testo : « unicamente nei preparati per la cura dei capelli, nella concentrazione massima di 100 ppm ».

6. Nell'allegato V il punto a) del numero d'ordine 3, estrone, estradiolo e suoi esteri, estriolo e i suoi esteri è soppresso.

| a | b | c | d | e | f |
|------|---------------|-------|--------------------------------|--|------------|
| • 26 | Glutaraldeide | 0,1 % | Vietato negli aerosol (sprays) | Contiene glutaraldeide qualora la concentrazione di glutaraldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 % | 31.12.1991 |

b) sono soppressi i seguenti numeri d'ordine :

- 1. Acido bórico (+)
 - 3. 1,3-di (4-amidon-2-bromofenossi)-n-propano (dibromopropamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato)
 - 5. 2-(2-(3-epitil-4-metil-2-tiazolin-2-iliden)-metin)-3-epitil-4-metil-tiazolinio (ioduro di)
 - 19. Acido p-idrossibenzoico, estere benzilico
 - 25. Tri (6-idrossietil)-esaidrotriazina ;
- c) la data del 31. 12. 1988 che figura nella colonna f) è sostituita da quella del 31. 12. 1989 per i seguenti numeri d'ordine :
- 4. bromuro e cloruro di alchil (C12-C22) trimetil-ammonio (+)
 - 15. cloruro di disobutilfenossietossietil-dimetil-benzil-ammonio (+)
 - 16. cloruro, bromuro, saccarinato di alchil (C8-C18) dimetilbenzilammonio (+)
 - 20. 1,6-di (4-amidonfenossi)-n-esano (esamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato) (+)

7. Nell'allegato VI, parte prima :

- a) (non concerne la versione italiana) ;
- b) la concentrazione massima autorizzata riportata nella colonna c) per la sostanza n. 39, cloro-5-metil-2-isotiazolin-4-one-3 + metil-2-isotiazolin-4-one-3 + del cloruro di magensio e del nitrato di magnesio è sostituita da 0,0015 % ;
- c) per il numero d'ordine 20, bromo-5-nitro-5-diosano 1,3 il testo « voir annexe VI, 2ème partie ; n. 7 » della colonna d) è soppresso.

8. Nell'allegato VI, parte seconda :

- a) è aggiunto il seguente numero d'ordine :

9. Nell'allegato VII, parte seconda, sono soppressi i seguenti numeri d'ordine :

- 3. Padimato A (DCI)
- 7. 2-Acetamido benzoato di 3,3,5-tremetil cicloesile
- 8. Cinnamato di potassio
- 9. Sali dell'acido 4-metossicinnamico (potassio, sodio e dietanolammina)
- 10. 4-Metossicinnamato di propile
- 11. Sali dell'acido salicilico (potassio, sodio e trietanolammina)
- 14. Cinoxato (DCI)
- 15. Trioleato dell'acido 3,4 diidrossi-[(3,4,5-triidrossi benzoil)ossi]-5 benzoico
- 18. 2-(4 Fenil benzoil) benzoato di 2-etilesile
- 19. 2 Fenil-5-metil benzossazolo
- 20. 3,4-Dimetossifenilgliossilato di sodio
- 21. 1,3-Bis(metossi-4-fenil)-1,3-propandione
- 22. 5-(3,3-Dimetil-8,9,10-trinorborniliden-2) penten-2-one

- 23. Acido alpha-(2-cheto bornilidene-3)-p-xilene-2-solfonico
 - 27. Acido alpha-ciano-4 metossicinnamico e suo estere esilico
 - 30. 4-Metossicinnamato di cicloesile
10. La parte seconda dell'allegato VII è sostituita dal testo figurante in allegato.

Articolo 2

1. Fatte salve le date di ammissione di cui all'articolo 1, punti 4, 5, 8 e 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, per le sostanze di cui all'articolo 1, punto 1 e, a decorrere dal 1° gennaio 1991, per le sostanze di cui all'articolo 1, punti 2, 4, 5, 7, 8 e 10 né i produttori, né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché non possano più essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 dicembre 1990 i prodotti di cui al paragrafo 1, contenenti le sostanze specificate

dall'articolo 1, punto 1 e dopo il 31 dicembre 1992 quelli contenenti le sostanze specificate all'articolo 1, punti 2, 4, 5, 7, 8 e 10.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1989.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO VII

PARTE SECONDA

ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI

| Numero d'ordine | Sostanze | Concentrazione massima autorizzata | Altre limitazioni e prescrizioni | Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta | Autorizzato fino al |
|-----------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| 1 | 4-N Dipropossi amminobenzoato di etile (miscela di isomeri) | 5 % | | | 31. 12. 1991 |
| 2 | 4-Polietossi amminobenzoato di etile | 10 % | | | 31. 12. 1991 |
| 4 | 1-(4-Amminobenzoato) di glicerolo | 5 % | Esente da benzocaina (DCI) | | 31. 12. 1991 |
| 5 | 4-Dimetilamminobenzoato di 2-etilesile | 8 % | | | 31. 12. 1991 |
| 6 | Salicilato di 2-etilesile | 5 % | | | 31. 12. 1991 |
| 12 | 4-Metossicinnamato di isopentile (miscela di isomeri) | 10 % | | | 31. 12. 1991 |
| 13 | 4-Metossicinnamato di 2-etilesile | 10 % | | | 31. 12. 1991 |
| 16 | 2-Idrossi 4-metossi 4'-metilbenzofenone (Mexenone (DCI)) | 4 % | | Contiene mexenone (!) | 31. 12. 1991 |
| 17 | Acido 2-idrossi 4-metossi 5-sulfonico e suo sale sodico (Sulisobenzene e sulisobenzene di sodio) | 5 % (espresso in acido) | | | 31. 12. 1991 |
| 24 | Acido alpha-(2-chetobornilidene-3)-toluen-4-sulfonico e suoi sali | 6 % (espresso in acido) | | | 31. 12. 1991 |
| 25 | 3 (4'-Metilbenzilidene) canfora | 6 % | | | 31. 12. 1991 |
| 26 | 3-Benzilidene canfora | 6 % | | | 31. 12. 1991 |
| 28 | 4-Isopropil-dibenzoilmetano | 5 % | | | 31. 12. 1991 |
| 29 | Salicilato di 4-isopropilbenzile | 4 % | | | 31. 12. 1991 |
| 31 | 1-(4-terbutilfenil)-3-(4-metossifenil)-1-3 propanedione | 5 % | | | 31. 12. 1991 |
| 32 | 2,4,6-Trianilina-(p-carbo-2'-ethilesile-1'-ossi)-1,3,5-triazina | 5 % | | | 31. 12. 1991 |

(!) Menzione non necessaria se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % e se la sostanza è utilizzata solo per proteggere il prodotto.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1989

che autorizza la concessione di un aiuto complementare del Regno Unito a favore dell'industria carboniera per l'esercizio 1987-1988

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(89/175/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (¹),

considerando quanto segue:

I

conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 2064/86/CECA, il governo del Regno Unito ha comunicato alla Commissione, con lettere del 26 ottobre e del 9 dicembre 1988, l'intervento finanziario complementare che esso intende effettuare per l'esercizio 1987-1988 a favore dell'industria carboniera e destinato alla copertura delle perdite di esercizio;

il 31 luglio 1987 la Commissione aveva adottato la decisione n. 87/452/CECA (²) che autorizza gli aiuti del Regno Unito ad imprese dell'industria carboniera per l'esercizio 1987-1988; in virtù della suddetta decisione il governo del Regno Unito venne autorizzato ad effettuare direttamente o indirettamente gli interventi finanziari prospettati per l'esercizio 1987-1988 a favore dell'industria carboniera purché detti interventi venissero sottoposti all'approvazione della Commissione;

come menzionato nella suddetta decisione, il governo del Regno Unito intendeva concedere, per l'esercizio 1987-1988 e nel quadro della decisione n. 2064/86/CECA, un aiuto finanziario destinato alla copertura delle perdite di esercizio sino ad un importo massimo di 90,5 milioni di sterline;

con le lettere del 26 ottobre e del 9 dicembre 1988, il governo del Regno Unito ha comunicato alla Commissione che l'importo dell'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio fissato nella suddetta decisione non sarebbe stato sufficiente;

l'aumento richiesto per l'esercizio 1987-1988 sarebbe di 109,5 milioni di sterline elevando così l'aiuto totale destinato alla copertura delle perdite di esercizio per il 1987-1988 a 200 milioni di sterline;

l'aumento dell'importo di detto aiuto risulta necessario poiché le perdite di esercizio nel corso del 1987-1988 sono state nettamente più elevate di quanto stimato

inizialmente; l'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio per tonnellate di produzione ammonterebbe così a 2 sterline;

l'aiuto totale per la copertura delle perdite di esercizio, e cioè 200 milioni di sterline, coprirebbe al massimo il 33 % dello scarto tra i costi medi prevedibili e il ricavo medio prevedibile e soddisfa quindi alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA;

l'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio è volto ad evitare la rapida chiusura di stabilimenti di estrazioni e contribuisce quindi a risolvere i problemi sociali e regionali connessi con l'evoluzione dell'industria carboniera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della suddetta decisione;

II

conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione deve assicurarsi che gli aiuti diretti alla produzione corrente da essa autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi indicati negli articoli da 3 a 6 di detta decisione; a tal fine, essa deve essere informata dell'importo e della ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a concedere all'industria carboniera britannica un aiuto complementare destinato alla copertura delle perdite di esercizio per il 1987-1988 sino ad un massimo di 109 500 000 sterline, portando così l'importo totale previsto da tale misura e autorizzato per l'esercizio 1987-1988 a 200 milioni di sterline.

Articolo 2

Il governo del Regno Unito comunica alla Commissione entro il 30 giugno 1989 l'importo dell'aiuto effettivamente versato nel corso dell'esercizio 1987-1988.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 241 del 25. 8. 1987, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1989

che autorizza gli aiuti del Regno di Spagna ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(89/176/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (¹),

sentito il Consiglio,

I

considerando che il governo del Regno di Spagna ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione, gli interventi finanziari diretti o indiretti che esso intende effettuare nel 1986 a favore dell'industria del carbon fossile, fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti:

in milioni di pesetas

| | |
|---|----------|
| — aiuti all'investimento : | 694,2 |
| — incentivi all'innovazione : | 115,0 |
| — aiuti per la copertura delle perdite di esercizio : | 28 874,0 |

Gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno;

considerando che gli aiuti agli investimenti per un importo di 694 200 000 pesetas concernono investimenti in impianti di diverse imprese, investimenti molto superiori agli aiuti previsti e che di conseguenza, nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone, vanno giudicati positivamente in quanto favoriscono la competitività dell'estrazione di dette imprese;

considerando che gli aiuti sono pertanto conformi alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della decisione n. 528/76/CECA;

considerando che gli aiuti all'innovazione (115 000 000 di pesetas) sono previsti a favore unicamente dell'impresa Hunosa e devono permettere che i risultati delle ricerche possano essere trasposti quanto prima nel processo di produzione; che l'aiuto è inferiore alle spese sostenute dall'impresa (536 milioni di pesetas) e viene concesso a

progetti singoli, la cui realizzazione permette di fare assegnamento a medio termine su di un utile economico tangibile nell'industria carboniera;

considerando che finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma della decisione n. 528/76/CECA;

considerando che l'aiuto previsto per la copertura delle perdite di esercizio (28 874 000 000 di pesetas) viene concesso alle imprese Hunosa, Figaredo, Hullasa e La Camocha, che esso coprirà solo parzialmente le perdite di esercizio per il bilancio 1986 (70-95 %) e viene concesso alle quattro imprese per evitare perturbazioni gravi a livello economico e sociale nelle regioni dove a seguito della chiusura di sedi estrattive non esistono ancora sufficienti possibilità di rioccupazione per i minatori licenziati;

considerando che quindi gli aiuti sono conformi all'articolo 12, paragrafo 1 della decisione n. 528/76/CECA;

II

considerando che, per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, occorre tener conto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione, anche di tutte le altre misure finanziarie previste per il 1986 a favore della produzione corrente;

considerando che complessivamente gli aiuti rappresentano 259 700 000 ECU, cioè 11,91 ECU per tonnellata estratta;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto previsto a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune, si può osservare quanto segue:

- considerate le scorte di carbone e di coke, nel 1986 non si sono registrate difficoltà di approvvigionamento,
- le consegne di carbone spagnolo ad altri paesi della Comunità sono state molto ridotte,
- nel 1986 non si sono praticamente avute operazioni di allineamento di prezzi rispetto ad altri produttori comunitari,
- i prezzi del carbone spagnolo non si sono risolti nel 1986 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali;

(¹) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

considerando che si può pertanto concludere che gli aiuti previsti a favore della produzione corrente dell'industria carboniera spagnola per il 1986 sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune e che tale constatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi all'industria carboniera conformemente alla decisione 73/287/CECA della Commissione (1);

III

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 della decisione n. 528/76/CECA, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati vengano impiegati esclusivamente per gli scopi indicati negli articoli da 7 a 12 di detta decisione; che essa deve essere in particolare informata sull'entità e sulla ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a concedere all'industria spagnola del carbon fossile per l'anno civile 1986 gli aiuti seguenti:

1. Un aiuto all'investimento fino a concorrenza di 694 200 000 pesetas.
2. Un aiuto a favore dello sviluppo e dell'innovazione fino a concorrenza di 115 000 000 di pesetas.
3. Un aiuto per la copertura delle perdite di esercizio per un importo massimo di 28 874 000 000 di pesetas.

Articolo 2

Il governo del Regno di Spagna comunica alla Commissione entro il 30 giugno 1989, i dati relativi agli aiuti concessi in virtù della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1989

che autorizza gli aiuti della Repubblica portoghese alle imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(89/177/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (¹),

sentito il Consiglio,

I

considerando che la Repubblica portoghese, conformemente all'articolo 2 della decisione, ha notificato alla Commissione gli interventi finanziari che intende effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria del carbon fossile nel corso dell'anno 1986, tra i quali risultano suscettibili di un'autorizzazione, ai sensi della decisione sopra citata, i seguente aiuti :

aiuti per la copertura delle perdite di esercizio 667,2 milioni di ESC ;

considerando che gli aiuti predetti rispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno ;

considerando che gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio (667 200 000 ESC) coprono la differenza tra spese e ricavi per ogni tonnellata di carbone estratta nell'anno 1986 dall'impresa Carbonifera di Douro e sono concessi per evitare gravi perturbazioni a livello economico e sociale nella regione dove si trova il bacino Durico-Beira dove non esistono ancora sufficienti possibilità di rioccupazione dei minatori licenziati. L'aiuto è pertanto conforme alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2, secondo comma della decisione ;

II

considerando che per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, occorre tener conto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione anche di tutte le altre misure finanziarie previste per il 1986 a favore della produzione corrente ;

considerando che, su questa base di calcolo, il totale degli aiuti previsti è di 4,5 milioni di ECU, cioè 18,00 ECU/t ;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto previsto a favore della produzione corrente con

il buon funzionamento del mercato comune, va osservato quanto segue :

- nel 1986 non vi sono state consegne di carbone portoghese ad altri paesi della Comunità ;
- i prezzi portoghesi del carbone non si sono rivelati nel 1986 un aiuto indiretto ai consumatori industriali del carbone ;

considerando che si può quindi concludere che gli aiuti previsti per il 1986 a favore della produzione corrente dell'industria del carbon fossile portoghese sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

III

considerando che conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 della decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti concessi vengano impiegati esclusivamente per gli obiettivi precisati nell'articolo 12 della suddetta decisione ; che essa deve essere informata in particolare sull'entità e sulla ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere per l'anno civile 1986 i seguenti aiuti a favore dell'industria del carbon fossile :

un massimo di 667 200 000 ESC per la copertura delle perdite di esercizio.

Articolo 2

La Repubblica portoghese comunica alla Commissione, entro il 30 giugno 1989, i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1989

recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 88/379/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

(89/178/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 15,

considerando che l'allegato II della direttiva 88/379/CEE comprende, al punto 2.1, disposizioni particolari di etichettatura in materia di pitture e vernici contenenti piombo; che tali disposizioni sono connesse al tenore totale di piombo espresso in funzione del peso totale del preparato in questione, che tale tenore di piombo, in applicazione della direttiva 86/508/CEE della Commissione ⁽²⁾, deve essere rivisto entro e non oltre il 31 dicembre 1988;

considerando che i preparati contenenti cloro attivo o componenti suscettibili di liberarne, venduti al pubblico, possono in talune condizioni particolari presentare un rischio per gli utenti imprudenti; che in tali condizioni è opportuno informarli;

considerando che i preparati contenenti cadmio (leghe) impiegati per la saldatura e la brasatura presentano pericoli soltanto durante l'uso; che in tali condizioni è perciò necessario fornire agli utenti mediante un'etichettatura particolare le informazioni che permettono loro un utilizzo razionale e inoffensivo di detti prodotti;

considerando che, pertanto, le disposizioni particolari di etichettatura per taluni preparati dell'allegato II della direttiva 88/379/CEE debbono essere riviste e completate;

considerando che le misure previste alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 88/379/CEE è modificato come segue:

1) al punto 2.1. il valore percentuale 0,25 % è sostituito dal valore 0,15 %;

2) è aggiunto il testo dei seguenti punti:

• 7. PREPARATI VENDUTI AL PUBBLICO CONTENENTI CLORO ATTIVO...

L'imballaggio dei preparati contenenti più dell'1 % di cloro attivo deve portare le seguenti iscrizioni:

"Attenzione: Non utilizzare insieme ad altri prodotti, può emettere gas pericolosi (cloro)".

8. PREPARATI CONTENENTI CADMIO (LEGHE) DESTINATI ALL'IMPIEGO PER LA BRASATURA E LA SALDATURA.

L'imballaggio di tali preparati dovrà portare in miniera leggibile e indelebile le seguenti menzioni:

"Attenzione: Contiene cadmio.
Fumi pericolosi si producono durante l'uso.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Rispettare le norme di sicurezza".

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° dicembre 1990 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 1991 al più tardi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 18. 10. 1986, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1989

relativa a misure di protezione sanitaria applicabili all'importazione di talune carni fresche provenienti dall'Argentina

(89/179/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/289/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 16;considerando che la decisione 86/194/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata dalla decisione 87/455/CEE⁽⁴⁾, ha definito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina, con particolare riferimento alla situazione che l'afta epizootica provocava a quell'epoca in detto paese;

considerando che nell'ultima ispezione comunitaria in loco, effettuata nel novembre 1988, si è riscontrato un mutamento nella qualità dei controlli veterinari argentini eseguiti in relazione all'afta epizootica in talune province dell'Argentina;

considerando che tale situazione, qualora perduri, rischia di mettere in pericolo il bestiame comunitario;

considerando che è quindi opportuno adottare misure protettive per scongiurare questo pericolo e proibire le importazioni provenienti da alcune province argentine;

considerando che la Commissione ha attirato l'attenzione delle autorità argentine sulle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 72/462/CEE;

considerando che le norme di polizia sanitaria applicabili all'importazione di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi non sono ancora state armonizzate sul piano comunitario; che gli Stati membri possono pertanto continuare, per il momento, ad importare prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi attenendosi alle norme generali di polizia sanitaria adottate nel quadro della normativa comunitaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'autorizzazione ad importare carni fresche provenienti dall'Argentina, prevista dalla decisione 86/194/CEE, è sospesa per le carni fresche di bovini, ovini e caprini provenienti dalle seguenti province argentine:

- Chaco,
- Formosa.

Articolo 2

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di carni fresche ottenute da carcasse bovine, ovine e caprine che siano disossate in impianti di sezionamento situati nelle province enumerate all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri esigono che il certificato sanitario di accompagnamento, prima di essere firmato dal veterinario ufficiale, venga modificato, per quanto riguarda le carni fresche ottenute da bovini, ovini e caprini in modo tale che tutti i riferimenti all'Argentina vengano completati da riferimenti indicanti l'esclusione delle province enumerate all'articolo 1.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1989.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 142 del 28. 5. 1986, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 244 del 28. 8. 1987, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE.

del 23 febbraio 1989

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (regione Molise), conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(89/180/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, il governo italiano ha notificato la deliberazione n. 176 della regione Molise, concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 ;

considerando che, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità delle suddette disposizioni alle norme del regolamento suddetto e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che aiuti agli investimenti accordati ai conduttori che non presentano un piano di miglioramento materiale sono soggetti ai limiti e alle restrizioni previste all'articolo 8, paragrafi da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 797/85 ;

considerando che gli aiuti regionali devono essere riesaminati per rispettare i limiti fissati all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 ; che pertanto la regione comunicherà un elenco dei testi di competenza della legislazione regionale nonché una tabella nella quale saranno indicati i tassi di aiuto agli investimenti con o senza un piano di miglioramento materiale ;

considerando che, fatte salve le osservazioni formulate in precedenza, le misure previste dalle disposizioni notificate

sono conformi alle condizioni e agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni contenute nella deliberazione n. 176 della regione Molise, del 4 maggio 1988, e notificate dal governo italiano conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, soddisfano le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 di detto regolamento, sempreché siano rispettate le seguenti condizioni :

- a) l'Italia controllerà che gli aiuti agli investimenti concessi alle aziende che non presentano un piano di miglioramento materiale rispettino i limiti e le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CEE) n. 797/85 ;
- b) l'Italia comunicherà alla Commissione un elenco degli aiuti agli investimenti di competenza della legislazione vigente nella regione Molise.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.